


TASSO DI INTERESSE LEGALE

D.M. 13.12.2017	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018	0,3%
D.M. 12.12.2018	Dall'1.1.2019 al 31.12.2019	0,8%
D.M. 12.12.2019	Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	0,05%
D.M. 11.12.2020	Dall'1.1.2021 al 31.12.2021	0,01%
D.M. 13.12.2021	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022	1,25%
D.M. 13.12.2022	Dall'1.1.2023 al 31.12.2023	5,00%

Decreto MEF 29/11/2023

dall'1.1.2024



2,50%

La variazione dell'interesse legale ha effetto ai fini del calcolo **degli interessi dovuti sulle somme a debito/credito nei confronti dell'Ente ed in sede di ravvedimento operoso.**

Relativamente agli **interessi moratori e compensativi nei confronti dell'Ente**, occorre evidenziare che il co. 165 della legge 296/2006 ha predisposto un sistema di determinazione del saggio di interesse da applicare ai tributi locali che consente ai Comuni di **variare, con proprio regolamento, detto saggio in aumento o in diminuzione fino a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.**

Conseguentemente, dal **1° gennaio 2024** gli interessi moratori e compensativi possono arrivare fino al **5,5% o essere totalmente azzerati**, in ragione annua.

In merito al **ravvedimento operoso**, va evidenziato che la disciplina contenuta nell'art. 13 del D.lgs. 472/97 è finalizzata ad incentivare l'adempimento, seppure tardivo, degli obblighi imposti dalla legge ai contribuenti, attraverso un sistema premiale che consente di accedere, in presenza di determinati presupposti, alla riduzione delle sanzioni stabilite dalla norma per le violazioni tributarie.

Il ravvedimento si perfeziona pagando, contestualmente alla sanzione ridotta, anche gli "interessi moratori **calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno", quindi dal **1° gennaio 2024** si deve applicare la nuova misura **del 2,50%** su base annua.

Si precisa che al ravvedimento operoso non è applicabile il co. 165 della legge 296/2006, **dovendosi necessariamente applicare gli interessi legali espressamente previsti dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 472/97.**

10 gennaio 2024